

F) LAVORI IN VETRO E CRISTALLO

Art. 389 – Formano oggetto di contratto:

- le lastre di vetro lucide;
- le lastre di vetro stampato bianco e colorato;
- le lastre di vetro retinato;
- i “vetrocamera”, gli stratificati, i temperati e i prodotti di vetro pressato per l’edilizia.

Le lastre di vetro lucido si distinguono in:

- vetri semplici, dello spessore di mm. 3;
- vetri semidoppi, dello spessore da mm. 3 a mm. 5;
- mezzo cristallo e cristallo, dello spessore di mm. 5-6;
- float vetrocamera, dello spessore da mm. 12 a mm. 20;
- vetri temperati, dello spessore di mm. 8-10-12.

Le lastre di cristallo, per uso in bianco, hanno lo spessore normale di mm. 5-6.

Le lastre di vetro stampato, bianco o colorato, con disegni diversi, hanno lo spessore di mm. 3,5-4,5.

Le lastre di vetro retinato hanno lo spessore normale di mm. 6.

I prodotti in vetro pressato si distinguono in:

- tegole piane, del tutto identiche alle tegole in laterizio tipo marsigliese o olandese;
- piastrelle di vetro indurito o temperato per pannelli di vetrocemento. Esse hanno, nelle diverse misure e spessori, forma circolare o quadrata.

Art. 390 – Il contratto è stipulato di norma per iscritto.

I prezzi e le condizioni di listino sono impegnativi quando le ordinazioni sono state date ed accettate con riferimento al listino.

Art. 391 – I materiali di vetro per l’edilizia sono consegnati al magazzino del venditore franco di ogni spesa.

Se la merce è consegnata in opera, salvo pattuizioni diverse, il prezzo contrattato è comprensivo della spesa di taglio, dello spreco, del trasporto, della manovalanza, della posa in opera, del mastice necessario e dei rischi di rottura.

Art. 392 – La misurazione è eseguita in opera, compresa la parte in battuta, con misure in centimetri interi di 4 in 4.